

# Gli attori del concordato preventivo: l'attestatore

*Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia – Sede di Latina  
4 dicembre 2014*



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Prof. Flaviano Moscarini**

Diritto ed Economia delle Attività Produttive  
Facoltà di Economia

flaviano.moscarini@uniroma1.it

# Sommario

- Genesi ed evoluzione della figura all'interno dell'ordinamento giuridico
- Fonti normative, giurisprudenza e *best practice* professionali
- Nomina e accettazione
- Requisiti professionali e di indipendenza
- La relazione di attestazione ex art. 160, terzo comma, L.F.
  - La verifica sulla veridicità dei dati aziendali
  - La verifica sulla fattibilità della proposta/piano

## Genesi ed evoluzione della figura dell'attestatore

- D.L. n. 35 del 2005 (conv. L. n. 80 del 2005) -> relazione di attestazione rilasciata da un professionista di cui all'art. 28 (requisiti del curatore)
- D.Lgs. N. 169 del 2007 -> professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), L.F. (revisore legale) - che rinvia all'art. 28 lettere a) e b) della L.F. (iscrizione albo, studi professionali associati)
- D.L. n. 83 del 2012 (conv. L. n. 134 del 2012) -> modifica art. 67, comma terzo, lettera d), L.F. (indipendenza) e richiamo all'art. 2399 c.c. (cause d'ineleggibilità e decadenza dei sindaci)
- US Bankruptcy Code (chapter 11)
  - Relazioni dei professionisti incaricati dal debitore nella fase di *confirmation* (i.e. udienza di omologazione) e confronto con i professionisti incaricati dai creditori nella fase di *cross examination* (contraddittorio) – *best interests of creditors test*

## Fonti normative, giurisprudenza

- Nell'ambito del concordato:
  - 161, comma terzo, L.F. e attestazioni integrative e specifiche (186-bis, commi secondo e quarto, L.F. e 182-quinquies commi primo e quarto L.F.)
  - 160, comma secondo («stimatore» diverso dall'attestatore ex art. 161)
  - **requisiti professionali** di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), L.F che rinvia all'art. 28 lettere a) e b) della L.F. e all'art. 2399 c.c.
- Giurisprudenza di merito e di legittimità:
  - **Idoneità della relazione di attestazione** (Cass. Civ., Sezione I, 25 settembre 2013)
  - **Veridicità dati aziendali** (cfr. Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012, Tribunale Mantova, 28 maggio 2012, Tribunale di Benevento 23 aprile 2013)
  - **Indipendenza dell'attestatore** (Tribunale di Novara 27 febbraio 2013)
  - **Metodologia di verifica del piano impiegata** (es. Tribunale di Genova 7 luglio 2014 sull'utilizzo delle linee guida AIDEA-IRDCEC)
  - «Unicità» della relazione 161, comma terzo, e della verifica 186-bis – unico professionista (Tribunale di Mantova 17 ottobre 2013)

## ***Best practice professionali***

- **«Principi di attestazione dei piani di risanamento» a cura di AIDEA, IRDCEC, ANDAF, APRI e OCRI del giugno 2014**
- «Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi» a cura di Università di Firenze, CNDCEC e ASSONIME del 2014 (prima edizione del 2010)
- «Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni», Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013 a cura del CNDCEC
- Altri documenti di utile consultazione:
  - «Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, e art. 160, comma 2, L.F.» a cura della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze
  - «Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa» a cura della Commissione crisi e risanamento del CNDCEC (2009)
  - «Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione: relazione del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento attestato» a cura del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti (2006)

## Nomina e accettazione (1)

- L'attestatore è designato dal debitore (art. 67, comma terzo, lettera d))
- Prima di accettare l'incarico, l'attestatore deve valutare:
  - Il rischio generale connesso all'attività da svolgere
  - Le caratteristiche di business, societarie, finanziarie e dimensionali dell'impresa
  - Lo «storico» societario (visure, bilanci depositati, atti vari, ...) e degli amministratori (cariche ricoperte, ...) tramite consultazione del RI
  - Il contesto presso cui andrà a svolgere l'attività (percezione della preparazione/competenze del management e della disponibilità a collaborare, accessibilità a documenti e informazioni, ecc.)
  - La proposta, il piano o la bozza di piano (se già predisposti)
  - L'adeguatezza, rispetto alla tipologia di incarico, dei mezzi a disposizione del professionista (competenze, esperienza, conoscenze specifiche e settoriali, struttura e network professionale, risorse umane, professionalità disponibili, copertura assicurativa, ecc.)
  - Capacità di svolgere l'incarico con diligenza

Documentazione minima da richiedere, acquisire e analizzare prima dell'accettazione dell'incarico (oltre quella disponibile presso il RI): prospetto analitico segnalazioni CR, bilancio contabile di verifica aggiornato e degli ultimi tre esercizi, dettaglio saldi contabili più significativi per importo e per natura del conto (se possibile anche libro giornale e schede contabili), dichiarativi fiscali (con ricevute di invio), verifica cassetto fiscale, certificato carichi pendenti Equitalia.

## Nomina e accettazione (2)

- Lettera di incarico (mandato)
  - Assunzione di responsabilità da parte del debitore sui dati e sulle ipotesi contenuti nel piano (da riconfermare nell'attestazione)
  - Poteri di acquisizione di documenti e informazioni e di accedere alla sede sociale, operativa e ai siti produttivi
  - Piano di lavoro
  - Compenso e modalità di pagamento
  - Ipotesi di recesso (dati non veritieri, impossibilità di accesso, venir meno requisiti, ecc.)
  - manleva (per danni causati per aver fornito dati errati o incompleti)

## Requisiti professionali e di indipendenza

- All'atto di accettazione dell'incarico, l'attestatore deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dall'art. 67, comma terzo, lettera d), rilasciando apposita dichiarazione (che verrà allegata al ricorso per ammissione alla procedura). Il possesso dei requisiti dovrebbe essere richiamato nella relazione
  - Richiamare l'autovalutazione di idoneità (?)
  - Richiamare la capienza della polizza assicurativa (?)
- Duplice qualifica di revisore legale e di professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati
  - Revisori legali inattivi (?)
- **Indipendenza** = assenza di situazioni, relazioni o fattori di qualsiasi natura che possano compromettere l'indipendenza di giudizio dell'attestatore
- Criteri oggettivi e soggettivi: art. 67, comma terzo, lettera d), L.F. e art. 2399 c.c. (ultimi 5 anni). Criticità:
  - Indipendenza anche rispetto al redattore del piano
  - Autocensura in caso il professionista ritenesse di non possedere più il requisito dell'indipendenza
  - In caso in passato abbia rilasciato altre attestazioni in favore del debitore (es. 182-bis), il professionista dovrà valutare se permanga il suo stato di indipendenza (Tribunale di milano 20 settembre 2012)
  - Valutazione del pericolo di condizionamento

## La relazione di attestazione

- La relazione di attestazione ha funzione: informativa (nei confronti del Tribunale e dei creditori), (pre)istruttoria sull'ammissibilità del concordato
- Deve certificare e garantire al Tribunale, chiamato a valutare l'ammissibilità della proposta, che i dati aziendali siano veritieri e che il piano sia fattibile (Cass. 25 ottobre 2010 n. 21860)
- Attività preliminare da svolgere dopo il conferimento e l'accettazione dell'incarico:
  - Acquisizione e analisi del piano (anche in bozza) e confronto con gli estensori, con gli amministratori e con i sindaci (e revisori)
  - Verifica dell'adeguatezza del piano rispetto agli obiettivi della proposta
  - Verifica dell'approccio metodologico e della base informativa utilizzati
  - Raccolta documentazione contabile, fiscale e legale (debitore e sue controllate) aggiornata e relativa agli ultimi tre esercizi (almeno) e verifica della completezza delle informazioni (è un processo che inizia prima del conferimento dell'incarico e termina al momento del rilascio dell'attestazione)
  - Diagnosi cause, evoluzione storica e stato attuale della crisi (particolarmente rilevante nei piani in continuità)
- **Rapporto con il commissario giudiziale in caso di domanda prenotativa e nomina del commissario da parte del Tribunale**

## La verifica sulla veridicità dei dati aziendali

- La relazione deve necessariamente contenere un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali. Tale accertamento è funzionale al giudizio di fattibilità della proposta concordataria
- **Veridicità** = la situazione patrimoniale e finanziaria di partenza e indicata nella proposta concordataria (perimetro della verifica) viene rappresentata in modo accurato, è completa, è attendibile, e la base dei dati e il sistema amministrativo – contabile da cui deriva sono idonei a contenere il rischio connesso alla verifica stessa
- Impostazione della **strategia di revisione**
  - valutazione del rischio di revisione (control risk, inherent risk, detection risk)
  - Pianificazione del lavoro di revisione (preparazione lettere di circolarizzazione, scheduling incontri con management, organizzazione visite siti produttivi, magazzini, ecc.)
  - Verifica lavoro di terzi (revisore, periti, ecc.) e pianificazione incontri con revisori
- **Attuazione piano di revisione**
  - Verifica saldi patrimoniali significativi (dipende dalla dimensione dell'impresa)
  - Accertamento posizioni di credito e debito, dei diritti e degli obblighi (qualificazione e quantificazione)
  - Verifica criteri di valutazione poste contabili

## La verifica sulla fattibilità della proposta

- L'attestatore deve valutare:
- La strategia di risanamento (piano in continuità) o il piano liquidatorio
- La fondatezza e coerenza delle ipotesi alla base del piano
- La base informativa impiegata ai fini della formulazione delle ipotesi e l'attendibilità delle fonti esterne
- La proiezione temporale del piano (...non oltre 5 anni)
- Il programma di azione e di intervento, nonché i tempi di adempimento della proposta
- La ragionevolezza dei dati prospettici, delle previsioni e delle stime
- Ricognizione delle condizioni e delle variabili critiche
- La robustezza del piano rispetto alle ipotesi che più di tutte potrebbero comprometterne la riuscita -> **analisi di sensitività, creazioni di scenari alternativi, management case vs. low case, stress test....**